

1074
i.mf



Regione Puglia
Al Presidente

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

ACO_021/PROT
02/08/2018 - 0003092
Prot. Uscita - Registro Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180064135
03/08/2018 12:05
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Al Consigliere regionale
Borraccino

Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente n°1074 presentata dal Consigliere regionale Borraccino.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: " *Sospensione disciplinare lavoratori della mensa ospedaliera di Taranto* ".

Distinti saluti

Emiliano

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE
UMANO SSR

Prot. 400-005-000253

del 25 LUG. 2018

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Presidente della Giunta Regionale

p. c. Al Consigliere Cosimo Borraccino

Oggetto: Interrogazione urgente n. 1074/2018 – Sospensione disciplinare lavoratori della mensa ospedaliera di Taranto.

Con l'interrogazione in oggetto il consigliere Borraccino richiede al Presidente della Giunta regionale di esprimere un giudizio in merito alla condotta della "Ladisa srl" affidataria del servizio di ristorazione presso le strutture sanitarie e ospedaliere dell'ASL TA la quale ha ritenuto di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di n. 3 dipendenti per aver "condiviso sul noto social network Facebook un articolo della testata giornalistica www.tarantinonline.it riportante le dichiarazioni di un dirigente sindacale in ordine alle notizie relative all'imminente gara d'appalto per l'affidamento unico del servizio di ristorazione in tutte le ASL della Puglia".

Nello specifico, viene eccepiuto che il comportamento della citata Società sia lesivo della libertà di manifestazione di pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione e di conseguenza incompatibile con la gestione di un servizio pubblico.

Preliminarmente si rammenta che l'irrogazione delle sanzioni è espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, inteso quale potere autoritativo, unilaterale e punitivo, previsto in via del tutto eccezionale nell'ambito dei rapporti tra privati, la cui *ratio* si rinviene nel vincolo di subordinazione tecnico funzionale del lavoratore di cui all'art. 2094 del c.c..

Nello specifico si rappresenta che detta potestà disciplinare soggiace a specifici limiti di natura sia sostanziale che procedurale, previsti dalla legge in particolare dall'art. 7 della l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro. A tal riguardo, l'art. 7, co. 6, del citato Statuto dei Lavoratori riconosce al lavoratore nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare forme di tutela sia giurisdizionale che arbitrale.

www.regione.puglia.it

Servizio - Rapporti Istituzionali

Via Gentile, 52- 70126 Bari - Tel: 080/540 31 67 - Fax: 080/540 30 66

mail: r.caccavo@regione.puglia.it - pec: ufficio.rapp.ist.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE
UMANO SSR**

Per quanto attiene poi alla compatibilità della condotta tenuta dalla "Ladisa srl" rispetto alla gestione di un servizio pubblico, si osserva che spetta alla Stazione Appaltante (A.S.L. TA) operare le valutazioni in merito al rispetto della normativa a tutela dei soggetti impiegati nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Sul punto si rammenta che il D.lgs. 50/2016 prevede diversi strumenti di tutela delle condizioni di lavoro e del trattamento retributivo dei lavoratori utilizzati negli appalti pubblici. L'art. 80 del citato Codice definisce infatti stringenti requisiti di ordine morale che ciascun operatore economico deve possedere ai fini della partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione, molti dei quali finalizzati a contrastare il lavoro sommerso (cfr. normativa in materia di regolarità contributiva - DURC). Il Codice dei contratti ha imposto poi agli operatori economici che si aggiudicano una gara pubblica l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale di Lavoro per il settore e per la zona in cui si deve eseguire il contratto, nonché l'inserimento nei bandi ed negli avvisi pubblici di clausole sociali al fine di garantire la stabilità occupazionale dei dipendenti del precedente appaltatore (cfr. art. 30, co. 4 ed art. 50 D.lgs. 50/2016).

Tuttavia, il legislatore tace in merito ad eventuali valutazioni da parte della Stazione Appaltante in merito all'esercizio del potere disciplinare spettante alla società affidataria.

Alla luce di quanto innanzi riportato, si rappresenta che:

- non si rinviene nel Codice dei Contratti Pubblici alcuna incompatibilità tra l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'operatore economico e l'affidamento di un contratto pubblico, ferma restando l'osservanza da parte dello stesso affidatario delle disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, come innanzi richiamate;
- qualora i dipendenti della società "Ladisa srl" ritengano di essere stati lesi dalla condotta del proprio datore di lavoro, possono ricorrere agli strumenti di tutela messi a loro disposizione dalla summenzionata normativa in materia.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giancarlo Rusconi

www.regione.puglia.it

Servizio - Rapporti Istituzionali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080/540 31 67 - Fax: 080/540 30 66

mail: r.caccavo@regione.puglia.it - pec: ufficio.rapp.ist.regione@pec.rucar.puglia.it